

MODULARIO
ex Mar. Merc. - 267

Mod. 77 (Nuovo)
(Art. 8 reg. cod. nav. marit.)

N. 095 del registro
concessioni - Anno 1999



N. h15 del repertorio

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da l. Signor Sindaco del Comune di Vittoria

in data 21/02/1997 e 14/6/1999 1999;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di //
con lettera N. // del // e dalla Dogana
di // con lettera N. // del //

Visto il parere dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM. di Palermo
espresso con lettera N. 4435 del 12/06/1996

Visto Vista la precedente licenza di concessione N°11/97

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

a l. Comune di Vittoria codice fiscale 00804320885
di occupare suolo demaniale marittimo;
della superficie di metri quadrati 4442(quattromilaquattrocentoquarantadue)
situat. o. nel Comune di Vittoria
e precisamente all'interno del porto rifugio di Scoglitti;
allo scopo di mantenere un punto di ormeggio costituito da pontili galleggianti per uso pubblico.
è destinato ad unità da diporto;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di L. (1) 28.108.000(ventottomilonicentottomila)-14.516,57 Euro vedi pag 3;

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi (1) 33(trentatre);

dal 01/Gennaio/1997 al 30/Settembre/1999

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da ricevute dell'Ufficio del Registro di Banca Popolare di Creto e Santasi-Vittoria
N. 71 in data 5/7/1999

(1) In lettere.

si riserva la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando ~~manufatti impiantati~~ e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
- 3) Il Comune concessionario si impegna a lasciare immediatamente l'area occupata, senza nulla pretendere in dipendenza di eventuali future determinazioni assessoriali incompatibili con l'attuale destinazione d'uso della stessa;
- 4) Il Comune è tenuto a gestire direttamente il punto di ormeggio e dovrà comunicare entro 15 (quindici) giorni dalla data di rilascio della presente concessione:
 - il Funzionario comunale responsabile della conduzione;
 - il piano delle manovre e degli ormeggi e il numero massimo e le dimensioni delle unità ammissibili agli ormeggi sottoscritto da un Ingegnere abilitato;
- 5) L'eventuale gestione di attività secondarie dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art.45 bis Cod. Nav. da questa Capitaneria di Porto.
- 6) Il Comune concessionario dovrà comunicare per iscritto a questa Capitaneria all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzallo ed all'Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Palermo l'inizio dei lavori per i controlli tecnici e di polizia di rispettiva competenza. In particolare si prescrive che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del Genio Civile per le OO.MM. di Palermo che dovrà procedere al relativo collaudo finale ex art. 12 D.P.R. - Solo dopo i collaudi i pontili saranno agibili all'uso;
- 7) Il Comune concessionario non potrà richiedere risarcimento per danni, dipendenti da eventi calamitosi quali mareggiate, anche di eccezionale violenza, e/o da qualunque causa;
- 8) Durante l'esecuzione dei lavori il Comune non dovrà intralciare l'attività portuale e/o la navigazione e dovrà apporre appositi segnali di prescrizione diurni e notturni, onde evitare infortuni o danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico del Comune stessa;
- 9) Dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dalle opere eseguite possa derivare pregiudizio al normale uso dell'antistante specchio acqueo ed alle concessioni limitrofe;
- 10) Il Comune richiedente periodicamente effettuerà le necessarie verifiche batimetriche in funzione dei possibili interrimenti dei fondali e dovrà limitare l'ammissione a quelle imbarcazioni il cui pescaggio lo consenta in tutta sicurezza in funzione dei fondali rilevati sia nello specchio acqueo sia ai posti di ormeggio;
- 11) Dovrà essere stipulata polizza Assicurativa per danni a terzi, fino a un massimale di 2(due) miliardi;
- 12) La prevenzione incendi, al pontile dovrà essere realizzata a soddisfazione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa;
- 13) Il Comune concessionario dovrà attrezzare il pontile con impianto elettrico a norma. Se pontile, ai fini di sicurezza portuale e degli utenti, dovrà essere illuminato con luci schermate verso il mare realizzate in modo da non oltrepassarne il bordo;
- 14) Il Comune concessionario dovrà predisporre per l'illuminazione della zona a terra in corrispondenza del pontile;
- 15) Il Comune concessionario dovrà assicurare il recupero degli oli esauriti delle imbarcazioni ormeggiate al proprio pontile ed il suo successivo conferimento alla Ditta di zona convenzionata col Consorzio obbligatori oli esauriti. Parimenti dicasi per eventuali smaltimenti batterie esauste;
- 16) Il canone di € 28.108.000 è stato così determinato:
 - € 9.878.000 per canone Anno 1997;
 - € 10.125.000 per canone Anno 1998;
 - € 7.594.000 per canone Anno 1999(provisorio);
 - € 242.000 ISTAT 96;
 - € 89.000 ISTAT 97;
 - € 32.000 ISTAT 98;
 - € 91.000 ISTAT 97;
 - € 33.000 ISTAT 98;
 - € 24.000 ISTAT 98;

PER CANONE ANNO 1997	}	€ 242.000 ISTAT 96;
PER CANONE ANNO 1998	}	€ 89.000 ISTAT 97;
PER CANONE ANNO 1999	}	€ 32.000 ISTAT 98;
	}	€ 91.000 ISTAT 97;
	}	€ 33.000 ISTAT 98;
	}	€ 24.000 ISTAT 98;
- 17) I canoni successivi alle annualità sopracitate e relative al periodo di validità della presente licenza di concessione dovranno essere versati dietro semplice intimazione scritta della Capitaneria di Porto di Siracusa;
- 18) Il mancato versamento del canone, potrà costituire, motivo di decadenza delle licenza, ai sensi dell'art.47 del Codice della Navigazione;
- 19) Codesto Comune dovrà presentare istanza almeno tre mesi prima della scadenza prevista nella presente licenza di concessione e provvedere al pagamento anticipato delle tasse e delle somme dovute. Nelle more del rinnovo del titolo, la stessa assumerà tutti gli obblighi derivanti dal possesso dell'area, senza che ciò costituisca un vincolo al potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine al rinnovo del medesimo;
- 20) Il Comune concessionario dovrà ottemperare agli obblighi dettati dal D.L. 05/02/1997 n.22 modificato dal D.L. 08/11/1997 n.389, con particolare riferimento all'art. 5 (smaltimento dei rifiuti) art. 6, punto "M". (raggruppamento rifiuti, artt. 9, 10 e 12. (registri di carico e scarico), art. 14. (divieto di abbandono) art. 17 comma 2 (bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).
- 21) Il Comune concessionario dichiara di essere a conoscenza che al misura del canone corrisposto per la presente concessione è determinata, salvo conguaglio dietro semplice intimazione scritta della Capitaneria di Porto di Siracusa;
- 22) Le tariffe marittime dei servizi applicati (acqua, luce, stazionamento giornaliero-mensile-stagionale) devono essere preventivamente approvate dalla Autorità Marittima competente (Circomare Pozzallo) con propria Ordinanza ed esposta in luogo ben visibile. Devono essere riservati il 10% dei posti barca per l'ormeggio di unità in transito, con esenzione dal pagamento dello stazionamento per periodi inferiori alle 12 ore (Circolare n.47 del 05/08/1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- Il concessionario dichiara di aver letto ed accettato le clausole generali e particolari contenute nella presente licenza di concessione ed approva specificatamente ai sensi dell'art. 1341 del codice Civile le condizioni relative ai punti dall'1 al 22.

FIRMA PER ACCETTAZIONE



La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Vittoria Via Palazzo Municipale N. _____

SIRACUSA addi _____

12 LUG. 1999 19 _____

I TESTIMONI { Juseff Oruso

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

CAPTANERIA DI PORTO DI SIRACUSA

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 201/99

Il sottoscritto attesta che il presente atto, a norma della LR 10/91 - L. 241/90 - D.M. 765/94 - è conforme a legge e nulla osta all'adozione del provvedimento finale.
Data inizio 22/6/99 termine istruttoria 12/7/99
Data 12/7/99

IL CAPO DEL COMARTAMENTO
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Paolo CRESCENZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CAPO SEZIONE
C.C. (CP) Claudio LO PUMO

15 LUG. 1999

Registrato a Siracusa il _____
N. 3378 Mod. 69 - Serie 3
e richiesta di Captaneria Porto di Siracusa
lire cinquecentosessantotto
_____ da liquidazione a fianco.

Registo L. 562.000
Imposta L. _____
Catasto L. _____
P.V. IM * _____
P.B. * 8.222
Totale L. 568.000

IL DIRIGENTE REGG.
(D. S. B. ALBANESE)



**CAPTANERIA DI PORTO
SIRACUSA**

Prot. N. 19875 del 17/8/99

Si trasmette per conoscenza e norma
LORENZO SCOLLITI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Giovanni AGOSTA)

(C)DOCUMENTI LICENZE DI CONCESSIONE VITTORIA/COM-VITTORIA-PONTILI-GALLEGGI